

Bruxelles, 10 ottobre 2018
(OR. en)

12892/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0216(COD)**

**AGRI 450
AGRILEG 152
AGRIFIN 105
AGRISTR 74
AGRIORG 79
CODEC 1612
CADREFIN 248
IA 302**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9645/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Regolamento sui piani strategici della PAC - <i>Dibattito orientativo</i> - <i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>

1. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto¹. La proposta mira a stabilire norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune ("piani strategici della PAC") per il prossimo periodo di programmazione. Il regolamento proposto abrogherebbe il regolamento sui pagamenti diretti² e il regolamento sullo sviluppo rurale³ attualmente in vigore.

¹ Doc. 9645/18 + COR 1 + ADD 1.

² Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Durante la presidenza bulgara, i primi scambi di opinioni in sede di Comitato speciale Agricoltura (CSA) hanno avuto luogo il 4 e l'11 giugno 2018, mentre la Commissione ha presentato la proposta al Consiglio "Agricoltura e pesca" il 18 giugno. L'esame tecnico della proposta è stato eseguito dal Gruppo "Questioni agricole orizzontali" il 15 e il 20 giugno.
3. Durante la presidenza austriaca, il Gruppo ha proseguito l'esame della proposta il 10/11, 18/19 e 24/25 luglio nonché il 5/6, 12/13 e 19/20 settembre⁴. La prima fase d'esame della proposta si è conclusa il 13 settembre. Le delegazioni hanno inoltre fornito i propri contributi scritti all'esame tecnico, su richiesta della presidenza.
4. La presidenza ha redatto tre relazioni sullo "stato dei lavori", sotto la propria unica responsabilità, per riassumere i lavori tecnici eseguiti in sede di Gruppo "Questioni agricole orizzontali".
5. La prima relazione⁵, presentata al CSA il 10 settembre, comprendeva la valutazione d'impatto, l'oggetto, il campo di applicazione, le disposizioni applicabili e le definizioni (titolo I), gli obiettivi e gli indicatori (titolo II e allegato I), la selezione degli interventi e i principi generali definiti agli articoli 8 e 9 (titolo III, capo I, sezione 1), la condizionalità e i servizi di consulenza aziendale (titolo III, capo I, sezioni 2 e 3).

⁴ Nella riunione del 19 settembre, il Gruppo "Questioni agricole orizzontali", riconosciuto come organo preparatorio incaricato di esaminare il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, si è concentrato sui seguenti articoli correlati del regolamento: sistema integrato di gestione e di controllo (titolo IV, capo II, articoli da 63 a 73); sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità (titolo IV, capo IV, articoli da 84 a 87). Le osservazioni e i quesiti riguardanti tali articoli saranno inclusi in un documento separato nell'ambito dell'esame del regolamento.

⁵ Doc. 11490/18.

6. La seconda relazione⁶, presentata al CSA il 24 settembre, comprendeva il sostegno interno dell'OMC (articolo 10), i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti (titolo III, capo II, articoli da 14 a 38), i tipi di interventi settoriali (titolo III, capo III - articoli da 39 a 63), e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale (titolo III, capo IV, articoli da 64 a 78).
7. La terza relazione⁷, presentata al CSA il 1° ottobre, comprendeva le disposizioni finanziarie (titolo IV, articoli da 79 a 90), il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione (titolo VII, articoli da 115 a 129), le disposizioni in materia di concorrenza (titolo VIII, articoli da 130 a 133), le disposizioni generali e finali (titolo IX, articoli da 134 a 142).
8. Il CSA ha preso atto delle tre relazioni sullo "stato dei lavori" e la maggior parte delle delegazioni ha ritenuto che rispecchiassero scrupolosamente le discussioni svoltesi in sede di Gruppo "Questioni agricole orizzontali".
9. Sulla base delle relazioni sullo "stato dei lavori", la presidenza ha redatto una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (in allegato) per informare il Consiglio in merito all'andamento dell'esame della proposta. Tale relazione riassume le **principali osservazioni e domande** formulate in sede di Gruppo "Questioni agricole orizzontali" durante l'esame del regolamento sui piani strategici della PAC e non può pertanto essere considerata una sintesi globale di tutte le opinioni espresse. La relazione è stata accolta con favore dalla maggior parte delle delegazioni durante la riunione del CSA dell'8 ottobre.
10. Il 15 ottobre, il Consiglio "Agricoltura e pesca" terrà un dibattito orientativo sulla proposta in oggetto allo scopo di fornire orientamenti per il proseguimento dei lavori a livello tecnico.

⁶ Doc. 12228/18.

⁷ Doc. 12447/18.

11. Alla luce di quanto precede, la presidenza desidera sottoporre al Consiglio "Agricoltura e pesca" i seguenti quesiti:

1. *Il nuovo modello di attuazione proposto comporterà un notevole trasferimento di responsabilità tra l'UE e gli Stati membri, unitamente al passaggio verso una PAC basata sui risultati. In tale contesto, concede la proposta una flessibilità sufficiente agli Stati membri, assicurando al tempo stesso condizioni di parità? Pur mantenendo l'attenzione sui risultati, vi sono elementi del nuovo modello di attuazione per i quali si può proporre una maggiore semplificazione?*
2. *La nuova architettura verde è volta a incrementare i risultati ambientali della PAC e a concedere maggiore flessibilità per adeguare gli interventi alle condizioni locali. Ritenete che la nuova ambizione ambientale sia proporzionata? Sono gli strumenti proposti e la loro interazione adeguati per affrontare le future sfide climatico-ambientali?*

Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori

Varie delegazioni hanno formulato riserve d'esame, tra cui riserve d'esame parlamentare.

Valutazione d'impatto

- La valutazione d'impatto non tiene conto in modo esauriente dell'onere amministrativo risultante dalle proposte di riforma della PAC e sopravvaluta il potenziale di semplificazione.
- La valutazione d'impatto esamina le diverse opzioni strategiche; tuttavia, le proposte costituiscono una "combinazione" di tali opzioni che non è stata analizzata nella valutazione d'impatto.
- Sono state richieste descrizioni dell'impatto delle misure proposte sui singoli Stati membri, in particolare dell'impatto della riduzione dei pagamenti (livellamento).

Le delegazioni non hanno richiesto alcuna modifica sostanziale della valutazione d'impatto né l'integrazione di ulteriori elementi.

Oggetto, campo di applicazione, disposizioni applicabili e definizioni (titolo 1)

- Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle definizioni che gli Stati membri devono fornire nei propri piani strategici della PAC (articolo 4), comprese le definizioni di "seminativi", "prati permanenti", "ettaro ammissibile" e "giovani agricoltori" (con particolare riferimento al limite di età proposto e all'obbligo di formazione).
- Sono state poste domande relative alla logica alla base di talune definizioni, al margine di manovra per adeguarle alle esigenze degli Stati membri e alla possibilità di aggiungere ulteriori definizioni, come quelle di "foresta" e di "cooperative".

- Tra le definizioni proposte, quella di "agricoltori veri e propri " in particolare potrebbe comportare un onere amministrativo considerevole; per tale motivo sarebbe preferibile un'applicazione facoltativa di tale definizione.
- È necessario chiarire l'articolo 2, paragrafo 2, sull'applicabilità delle norme del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e, dato che la PAC non farà più parte dell'accordo di partenariato, l'interazione tra la PAC futura e i fondi strutturali.

Obiettivi e indicatori (titolo II e allegato I)

- È stata espressa preoccupazione per l'elevato numero di obiettivi specifici elencati all'articolo 6. Le formulazioni di alcuni obiettivi sono state giudicate troppo vaghe e coincidenti. È stata chiesta l'aggiunta di un obiettivo sulla silvicoltura.
- Gli indicatori devono essere semplici, verificabili, fondati e proporzionati. Gli indicatori proposti devono essere sottoposti a una notevole semplificazione che vada oltre la riduzione del loro numero. Sono necessari orientamenti della Commissione sulle modalità della loro misurazione. Occorre evitare l'aggiunta di nuovi indicatori mediante atti delegati durante il periodo di programmazione. Gli indicatori di contesto devono essere forniti prima che inizi il processo di programmazione. Il loro inserimento in un atto di esecuzione successivamente all'adozione del regolamento sembra essere troppo tardivo e potrebbe compromettere la certezza del diritto.
- Sono stati espressi timori circa il modo in cui l'impatto delle politiche diverse dalla PAC potrebbe essere preso in considerazione al momento di monitorare gli output e i risultati.
- Gli indicatori definiti nell'allegato I hanno fatto sorgere molti interrogativi, in particolare riguardo alla difficoltà di raccogliere le informazioni necessarie.
- È necessario chiarire la relazione esistente tra interventi, obiettivi e indicatori.

Selezione degli interventi e principi generali (titolo III, capo I, sezione 1, articoli 8 e 9)

- Sono stati sollevati interrogativi riguardo agli articoli 8 e 9 relativamente al carattere esaustivo o meno dell'elenco di tipi di interventi proposto, ai "principi del diritto dell'UE" e al "quadro giuridico" che deve essere stabilito dagli Stati membri.

Condizionalità e servizi di consulenza aziendale (titolo III, capo I, sezioni 2 e 3 e allegato III)

- La condizionalità proposta (articoli 11 e 12 e allegato III) imporrebbe un ulteriore onere amministrativo sproporzionato, limiterebbe il margine di manovra lasciato agli Stati membri per fornire incentivi agli agricoltori affinché conseguano migliori risultati climatici e ambientali, sottoporrebbe a pressioni il reddito agricolo e non terrebbe conto delle diverse condizioni climatiche e naturali degli Stati membri.
- Le norme e i requisiti di condizionalità sono troppo numerosi e alcuni di essi sono difficili da controllare. Taluni requisiti individuali (allegato III), in particolare quelli aggiuntivi sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) pongono notevoli difficoltà. Ciò riguarda anche, ad esempio, le BCAA 1 ("Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola"), le BCAA 7 ("Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili") e le BCAA 8 ("Rotazione delle colture"). In particolare, i "nuovi elementi" proposti nell'ambito della condizionalità rafforzata⁸ dovrebbero pertanto essere soppressi o resi facoltativi nel quadro del regime ecologico (pilastro I) o delle misure agro-ambientali (pilastro II).
- Sono stati sollevati numerosi interrogativi circa la nuova norma BCAA 5 ("Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti"). In particolare, esso non dovrebbe avere alcun impatto negativo sui sistemi volontari esistenti. È stata richiesta l'applicazione facoltativa o la soppressione di tale BCAA.

⁸ Criteri di gestione obbligatori (CGO), direttiva quadro sulle acque, direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi e normativa in materia di sanità animale; BCAA "Protezione adeguata di zone umide e torbiere" e "Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti".

- È stata rilevata l'importanza dell'equilibrio tra i requisiti di condizionalità rafforzata e una retribuzione adeguata per gli agricoltori.
- A fini di semplificazione, è stata richiesta una deroga alla condizionalità per i piccoli agricoltori, in linea con i principi che si applicano attualmente all'inverdimento.
- Tutte le norme sulla condizionalità dovrebbero essere definite nell'atto di base anziché in un atto delegato.
- Sebbene possano avere un impatto positivo sull'agricoltura sostenibile, i "servizi di consulenza aziendale" proposti fanno sorgere dubbi circa *i*) il loro carattere obbligatorio; *ii*) la loro ampia portata; *iii*) la loro relazione con i sistemi europei di conoscenza e innovazione agricola e con il finanziamento dello sviluppo rurale; gli Stati membri che hanno già istituito servizi di consulenza agricola non dovrebbero essere obbligati a creare un nuovo servizio.
- Il numero di conferimenti alla Commissione del potere di adottare atti delegati o di esecuzione sembra essere eccessivo e potrebbe compromettere la certezza del diritto.

Piano strategico della PAC (titolo V)

- I requisiti proposti per la redazione e la modifica del piano strategico sono troppo dettagliati. Sono state richieste una riduzione delle norme e una maggiore flessibilità per gli Stati membri.
- Il termine proposto (1° gennaio 2020) per la presentazione dei progetti di piani strategici da parte degli Stati membri alla Commissione è troppo ambizioso. Un periodo transitorio si rende pertanto necessario per garantire la continuità della politica nel suo insieme e, in particolare, per evitare l'interruzione dei pagamenti diretti.
- Il periodo di otto mesi per l'approvazione dei piani strategici è troppo lungo e il meccanismo di sospensione dei termini non è adeguato.

- I piani strategici della PAC dovrebbero avere effetti giuridici già dal giorno della loro presentazione alla Commissione anziché dal giorno della loro approvazione da parte della Commissione.
- Occorre chiarire l'articolo 106, paragrafo 5, sulla possibile approvazione parziale dei piani strategici e il suo impatto nella pratica.
- Agli Stati membri dovrebbe essere permesso di modificare i propri piani strategici più di una volta all'anno.
- Il livello di dettaglio delle relazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione per l'approvazione dei loro piani strategici della PAC (articolo 95) è troppo alto; lo stesso vale anche per gli allegati di tali piani (articolo 103). È opportuno trarre alcuni insegnamenti dai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2010 e ridurre notevolmente la complessità dei piani strategici.
- I requisiti proposti per la redazione del piano strategico come, ad esempio, la valutazione delle esigenze e l'obbligo di esaminare *tutti* gli obiettivi specifici comporterebbero un carico di lavoro considerevole per le amministrazioni nazionali.
- Il riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione, in particolare per quanto riguarda i target intermedi, aumenterebbe la complessità e ostacolerebbe la flessibilità per gli Stati membri, in particolare per gli interventi nel quadro del pilastro II, che sono stati concepiti in una prospettiva pluriennale.
- Sono stati chiesti ulteriori chiarimenti sull'obbligo proposto per gli Stati membri di mirare a "*contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici (...) in misura maggiore*" (articolo 29, paragrafo 1).
- Sarebbe molto utile per gli Stati membri conoscere i criteri per l'approvazione dei piani strategici e vedere un esempio di piano strategico.

- Agli Stati membri dovrebbe essere concessa flessibilità per tenere conto della loro organizzazione territoriale all'atto di redigere i piani strategici, ad esempio consentendo lo svolgimento di valutazioni regionali delle esigenze/analisi SWOT o di piani strategici regionali; è inoltre necessario chiarire la relazione esistente tra gli elementi regionali e il piano strategico nazionale.
- Invece di non considerare le informazioni degli Stati membri sui sistemi di controllo e sulle sanzioni al momento di approvare i piani strategici, tali informazioni dovrebbero essere approvate separatamente dai piani strategici, oppure si dovrebbe concedere agli Stati membri la competenza esclusiva per i sistemi di controllo e le sanzioni.
- Ai fini della sicurezza della pianificazione e della certezza del diritto, è opportuno evitare il conferimento di ampi poteri delegati/di esecuzione alla Commissione.

Coordinamento e governance (titolo VI)

- Le norme proposte in materia di coordinamento e governance sono troppo dettagliate e agli Stati membri dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità.
- Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di più autorità di gestione regionali anziché di una sola autorità per l'intero paese; gli organismi intermedi non sarebbero sufficienti.
- Non risulta chiara la logica alla base della proposta di ripartizione dei compiti tra l'organismo pagatore e l'autorità di gestione, in particolare nella redazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
- L'istituzione del comitato di monitoraggio prima della presentazione del piano strategico è stata contestata poiché il principio di partenariato sarebbe applicato comunque durante il processo di programmazione.
- Sono stati sollevati interrogativi riguardo alla portata e alla logica alla base dell'obbligo del comitato di monitoraggio di esaminare "*il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e i beneficiari*" (articolo 111, paragrafo 3, lettera f)).

- Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre di più di un comitato di monitoraggio.
- L'assistenza tecnica dovrebbe essere finanziata non solo a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - misure di finanziamento del pilastro II - ma anche del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - misure di sostegno del pilastro I.
- È necessario chiarire la separazione dei lavori proposta tra reti nazionali ed europea della PAC nonché il collegamento tra tali reti e i sistemi europei di conoscenza e informazione agricola.

Sostegno interno dell'OMC

- È importante garantire il rispetto dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC nell'ambito dell'approvazione dei piani strategici della PAC.
- Sono stati chiesti chiarimenti sulle implicazioni della notifica del sostegno accoppiato al reddito come misura inclusa nella "scatola gialla" anziché nella "scatola blu" e sul rischio di sanzioni in caso di notifiche non corrette.

Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

- La riduzione dei pagamenti proposta (articolo 15) potrebbe ostacolare le prospettive economiche di determinate aziende agricole, in particolare le aziende che partecipano ai regimi per il clima e l'ambiente e quelle detenute da giovani. Essa può condurre al frazionamento delle aziende agricole e creare oneri amministrativi considerevoli, in particolare attraverso la deduzione dei costi del lavoro. Qualsiasi riduzione dei pagamenti, compresa la deduzione dei costi del lavoro, dovrebbe pertanto rimanere facoltativa per gli Stati membri.
- La deducibilità dei costi del lavoro può comportare un eccesso di oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali. Sono stati in particolare sollevati interrogativi riguardo alla tipologia delle retribuzioni da dedurre (retribuzioni effettive, standard o medie) e al profilo retributivo da prendere in considerazione (ad es. aziende subcontraenti, lavoratori stagionali/regolari). La raccolta di dati sulle retribuzioni medie potrebbe risultare problematica per gli istituti di statistica nei diversi Stati membri.

- L'inclusione - nell'ambito di applicazione della riduzione dei pagamenti diretti - dei pagamenti a titolo dei regimi ecologici e del sostegno al reddito per i giovani agricoltori metterebbe a rischio la capacità della PAC di accrescere la sua ambizione ambientale e stimolare il ricambio generazionale. La riduzione dei pagamenti dovrebbe pertanto essere limitata al sostegno di base al reddito per la sostenibilità.
- È necessario chiarire le disposizioni relative all'utilizzo del prodotto derivante dalla riduzione dei pagamenti, con particolare riferimento al pilastro nel cui ambito potrebbe essere speso.
- Occorre concedere agli Stati membri maggiore flessibilità nel definire i requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati (articolo 16), ad esempio nello stabilire se la soglia minima debba essere una somma forfettaria o dipendere dalla superficie.
- Un'importante semplificazione è data dalla possibilità prevista per gli Stati membri dall'articolo 19 di rinunciare al sistema dei diritti all'aiuto che applicano attualmente. Tuttavia, occorre esaminare ulteriormente i dettagli di tale possibilità, ad esempio per quanto riguarda la necessità di un periodo di transizione, di pagamenti diversi per i prati permanenti e altre zone o la sua integrazione con un limite al numero di ettari ammissibili.
- È opportuno semplificare le norme proposte all'articolo 20 sulla convergenza dei pagamenti diretti tra gli agricoltori dello stesso Stato membro. Sono stati sollevati interrogativi, ad esempio, sull'entrata di nuovi settori o agricoltori nel sistema. Alcuni esempi di applicazione pratica della proposta della Commissione potrebbero risultare utili a un ulteriore esame.
- Agli Stati membri dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nella costituzione e nell'utilizzo delle proprie riserve per i diritti all'aiuto (articolo 22).
- Sebbene il mantenimento di un regime facoltativo per i piccoli agricoltori sia una misura apprezzata, vi è ancora margine per semplificare tale regime, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla condizionalità e agli agricoltori veri e propri. In particolare, è necessario proseguire la discussione sulla possibilità di definire deroghe alla condizionalità per i piccoli agricoltori.

- Il sostegno redistributivo complementare al reddito dovrebbe essere facoltativo oppure agli Stati membri dovrebbe essere concessa la libertà di scegliere tra la riduzione dei pagamenti e il sostegno redistributivo complementare al reddito. È necessario riflettere maggiormente sull'opportunità di stabilire un numero massimo di ettari per i quali può essere effettuato il pagamento complementare, sulla possibilità di concentrarsi su determinate tipologie di aziende agricole e sulle fonti di finanziamento.
- Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è uno strumento importante che contribuisce al ricambio generazionale e alla prosperità delle zone rurali. Occorre tuttavia esaminare in modo più approfondito alcuni aspetti specifici, come il collegamento tra le misure del pilastro I e quelle del pilastro II per i giovani agricoltori, la flessibilità concessa agli Stati membri per adeguare le norme alle loro esigenze, ad esempio per quanto riguarda la definizione di giovani agricoltori, tra cui le qualifiche necessarie, il periodo di sostegno, il settore interessato o la possibilità di regionalizzare il pagamento.
- L'applicazione dei regimi ecologici proposti dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri affinché dispongano di una maggiore flessibilità per adeguare le misure ambientali alle proprie esigenze. Gli interrogativi posti riguardano, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di applicare diversi regimi ecologici, il destino delle risorse non utilizzate dei regimi ecologici, la linea di demarcazione con le misure agro-ambientali nell'ambito del pilastro II e la possibilità di concedere pagamenti forfettari anziché basati sulla superficie. Sarebbe auspicabile che la Commissione fornisse esempi concreti di regimi ecologici per chiarire appieno la differenza con le misure del pilastro II.
- Esistono opinioni divergenti sul sostegno accoppiato al reddito di cui agli articoli da 29 a 32, in particolare per quanto riguarda il limite proposto (richieste almeno di mantenimento del massimale attuale del 13% + 2% contrapposte a richieste di eliminazione graduale di tale sistema per evitare una distorsione della concorrenza), i settori contemplati (alcuni Stati membri chiedono maggiore flessibilità, altri promuovono un approccio più restrittivo) e le condizioni apposte, in particolare le difficoltà che il sostegno accoppiato dovrebbe affrontare nei settori in questione.

- La delega di poteri alla Commissione dovrebbe limitarsi allo stretto necessario per garantire la certezza del diritto ed evitare ritardi. In particolare, tutte le disposizioni sui regimi ecologici e sulle riserve per i diritti all'aiuto dovrebbero essere definite nell'atto di base.

Tipi di interventi settoriali

- L'inclusione dei tipi di interventi settoriali nei piani strategici della PAC comporta importanti sfide che devono essere affrontate. Tali sfide includono, in particolare, l'aumento degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e la transizione dagli attuali programmi settoriali pluriennali con date di conclusione diverse al nuovo regime, evitando la loro sovrapposizione. È importante garantire una transizione agevole dalle attuali misure di sostegno a quelle nuove, consentendo nel contempo ai programmi in essere di volgere al termine.
- La flessibilità e la sussidiarietà dovrebbero essere preservate, in linea con la filosofia generale alla base della PAC futura. In tale prospettiva, l'elenco degli "altri settori" di cui all'articolo 39 non dovrebbe escludere alcun settore. È opportuno riesaminare inoltre il carattere obbligatorio di alcuni tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 40. La serie di interventi di cui all'articolo 60 dovrebbe essere ampliata per rispondere alle esigenze dei settori della produzione animale.
- Dovrebbero essere posti chiari limiti alla delega di poteri alla Commissione (articolo 41) per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità. Di conseguenza, la delega prevista all'articolo 41, lettera a), dovrebbe essere definita con maggiore chiarezza dato che la sua portata risulta essere troppo ampia e vaga.

- Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli interventi di cui all'articolo 43 dovrebbero incentrarsi anche sull'ottimizzazione della produzione e sul miglioramento della competitività, in quanto dalla formulazione attuale si evince uno squilibrio nell'attenzione posta alla protezione ambientale, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi. È opportuno tenere conto di tale aspetto anche in una revisione della percentuale minima di spesa per l'ambiente e il clima nell'ambito dei programmi operativi (PO). Occorre provvedere affinché tutte le organizzazioni dei produttori (OP) possano, indipendentemente dalla loro dimensione, realizzare i propri obiettivi, come la concentrazione dell'offerta e l'adeguamento della produzione alla domanda. Poiché per le piccole OP potrebbe essere difficile applicare una percentuale minima di spesa del 5% a favore di ricerca e sviluppo nei programmi operativi, tale percentuale dovrebbe essere riveduta o resa facoltativa. In aggiunta alle OP e alle associazioni di OP, le organizzazioni interprofessionali dovrebbero diventare ammissibili al sostegno dell'UE. Vi sono pareri divergenti sull'aiuto finanziario dell'UE di cui all'articolo 46, paragrafo 2, in particolare riguardo al livello appropriato e alla possibilità di modulare il sostegno in base agli interventi scelti.
- L'elenco dei tipi di intervento per l'apicoltura dovrebbe essere esteso a misure quali il monitoraggio del mercato, l'azione climatico-ambientale e la biodiversità. Nell'applicare il nuovo modello di attuazione al settore dell'apicoltura, è opportuno tenere in debita considerazione le specificità del settore, tra cui l'elevato numero di apicoltori amatoriali e le difficoltà inerenti alla pianificazione della produzione di miele.
- Nel settore vitivinicolo, l'obbligo proposto per gli Stati membri di fissare una percentuale minima di spesa a favore della protezione ambientale e dell'azione climatica nei propri piani strategici della PAC di cui all'articolo 54, paragrafo 4, deve essere precisato tenendo conto delle specificità del settore.
- Gli oneri amministrativi creati dalle norme dell'UE sul settore del luppolo dovrebbero essere proporzionali alla dimensione del settore. Dovrebbero permettere al settore di rispondere alle sfide con cui si confronta, ad esempio includendo nell'elenco dei tipi di intervento la costituzione di nuove varietà.

- È opportuno consentire non solo alle OP e alle associazioni di OP, ma anche alle organizzazioni interprofessionali di realizzare interventi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- La prestazione di assistenza dell'UE ad "altri settori" potrebbe contribuire alla loro organizzazione e al miglioramento della loro resilienza. I tipi di intervento dovrebbero tuttavia essere modificati per prendere meglio in considerazione le esigenze dei settori della produzione animale, mentre il doppio finanziamento da altre fonti di finanziamento dell'UE dovrebbe essere evitato. Il diritto di realizzare interventi in "altri settori" non dovrebbe essere limitato alle OP e alle associazioni di OP riconosciute, ma dovrebbe essere conferito anche ad altri gruppi, come le OP senza trasferimento di beni, i gruppi di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali. Occorre provvedere a garantire che gli interventi non creino distorsioni sul mercato o nella formazione dei prezzi.

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

- In linea generale è stata accolta con favore la semplificazione delle disposizioni sugli interventi per lo sviluppo rurale, compresa la maggiore flessibilità concessa agli Stati membri nella definizione dei loro interventi. Tuttavia, è opportuno tener conto della maggiore flessibilità anche nella definizione dei piani strategici della PAC senza causare un loro sovraccarico. L'imposizione di oneri eccessivi alle amministrazioni dovrebbero essere evitata.
- Il principio di compensare i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivanti dagli impegni ambientali, climatici e da altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 è stato in linea di massima accolto con favore. La compensazione dovrebbe essere tuttavia consentita anche in forma parziale. Incentivi che vanno oltre la semplice compensazione dovrebbero essere forniti ai beneficiari impegnati a conseguire obiettivi superiori. È necessario fare maggiore chiarezza sulla misura in cui gli Stati membri potrebbero coprire i costi di transazione di cui al paragrafo 6, sui "regimi collettivi" di cui al paragrafo 7 e sulla coerenza tra gli impegni climatico-ambientali (pilastro II) e i regimi ecologici (pilastro I). In particolare, solleva interrogativi la nozione di "agricoltore vero e proprio" applicata ai regimi ecologici, ma non agli impegni ambientali, climatici e ad altri impegni in materia di gestione. Gli impegni ambientali, climatici e gli altri impegni in materia di gestione dovrebbero essere consentiti per un periodo inferiore a quello compreso tra cinque e sette anni.

- In particolare, sarebbe opportuno autorizzare impegni annuali nel settore della salute degli animali. Le condizioni per la riduzione del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, dovrebbero essere illustrate con chiarezza. Gli Stati membri dovrebbe poter stabilire pagamenti non solo per ettaro, ma anche in base ad altri fattori, ad esempio per unità di bestiame adulto. L'assenza di intensità massime di aiuto per gli interventi del FEASR basati sulla superficie è stata messa in discussione da alcune delegazioni.
- Per quanto concerne le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, è necessario chiarire all'articolo 66 se sarà possibile autorizzare pagamenti decrescenti. Per quanto riguarda le zone con svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dovrebbero essere precisati i criteri di ammissibilità dei silvicoltori.
- Dovrebbe essere altresì chiarito il collegamento esistente fra i diversi interventi del FEASR non basati sulla superficie e le strategie di sviluppo locale: ad esempio, è stato chiesto se gli investimenti in grandi infrastrutture possano effettivamente rientrare in tali strategie. Inoltre, la definizione di strategie di sviluppo locale non è chiara, in particolare non è chiaro se tali strategie vadano oltre lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)/LEADER.
- Per quanto riguarda gli investimenti non ammissibili di cui all'articolo 68, la non ammissibilità di determinati investimenti nell'irrigazione e nelle grandi infrastrutture ha suscitato scetticismo. Sarà pertanto necessario riflettere maggiormente, anche sul livello massimo di sostegno (che è stato oggetto di pareri contrastanti) e su alcuni requisiti specifici, come il "piano di gestione forestale" a sostegno del settore forestale.
- Deve essere chiarita la portata della proposta di sostegno ai giovani agricoltori e alle nuove imprese rurali di cui all'articolo 69. Per trarre il massimo vantaggio da tale disposizione, è opportuno evitare un approccio restrittivo (ad es. un limite per i giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e per gli avviamenti di attività imprenditoriali extra-agricole nell'ambito di LEADER). È inoltre necessaria una riflessione più approfondita sull'importo massimo del sostegno e sulle modalità finanziarie.

- Il sostegno agli strumenti di gestione del rischio di cui all'articolo 70 dovrebbe rimanere facoltativo per gli Stati membri. È anche importante assicurare agli Stati membri un certo margine di manovra nella definizione delle perdite minime per le quali è concesso il sostegno.
- L'ammissibilità della promozione di regimi di qualità nell'ambito degli interventi di cooperazione di cui all'articolo 71 deve essere chiarita. È opportuno rivedere la durata dei progetti di cooperazione e il requisito in base al quale devono coinvolgere almeno due soggetti, allo scopo di renderli compatibili con l'approccio LEADER.
- L'intensità massima di aiuto del 75% proposta per le misure di scambio di conoscenze e di informazioni di cui all'articolo 72, è stata messa in discussione in quanto potrebbe non incentivare sufficientemente gli agricoltori a partecipare a tali regimi. La copertura totale dei costi ammissibili sembra più idonea al riguardo.
- L'obbligo imposto agli Stati Membri ai sensi dell'articolo 73 di definire i criteri di selezione per certi tipi di intervento, oltre a eventuali deroghe, ha suscitato scetticismo. La possibilità di selezionare progetti già avviati (ossia che si svolgerebbero indipendentemente dal finanziamento) ha suscitato preoccupazione. Gli ultimi sviluppi nell'ambito dei negoziati sul regolamento Omnibus dovrebbero essere considerati onde evitare inutili oneri amministrativi. È necessario fare maggiore chiarezza sugli interventi specifici per i quali devono essere definiti criteri di selezione, dato che la formulazione proposta dà adito a dubbi sulla possibile inclusione di taluni interventi (ad es. i servizi di consulenza). Sono state criticate le eccezioni proposte per non applicare i criteri di selezione (ad es. gli strumenti finanziari). Sono necessarie maggiori informazioni sulla procedura di selezione nel caso di combinazioni di strumenti finanziari e sovvenzioni.
- La proposta di stanziare parte del FEASR tramite InvestEU dovrebbe rimanere facoltativa per gli Stati membri. Il testo del regolamento dovrebbe essere più chiaro per quanto riguarda le opzioni semplificate in materia di costi.

- Chiari limiti dovrebbero essere posti al conferimento di poteri delegati/di esecuzione alla Commissione. Per evitare l'incertezza del diritto, tutti i requisiti pertinenti devono essere inclusi nell'atto di base. Al fine di consentire una pianificazione anticipata, i requisiti di attuazione relativi ai piani strategici della PAC dovrebbero essere forniti in tempo utile.

Disposizioni finanziarie

- I ritardi nell'approvazione del piano strategico della PAC non dovrebbero posticipare l'ammissibilità delle spese per i contributi del FEAGA e del FEASR. Le spese dovrebbero pertanto diventare ammissibili o alla data in cui il piano strategico della PAC viene presentato alla Commissione o il 1° gennaio 2021, se anteriore.
- La proposta di cui all'articolo 85, paragrafo 1, di fissare un tasso unico di partecipazione del FEASR per tutte le misure è stata messa in discussione. È inoltre opportuno fissare tassi massimi specifici di partecipazione del FEASR per le regioni transitorie.
- Le zone soggette a vincoli naturali dovrebbero essere conteggiate a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, analogamente a come lo sono a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), per la valutazione del contributo del bilancio della PAC agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Si dovrebbe esaminare ulteriormente se anche altri interventi, ad es. gli interventi settoriali e LEADER, possano essere conteggiati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d). È stato chiesto di rivedere le ponderazioni specifiche; in particolare sono state ritenute troppo basse le percentuali del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito.
- Si dovrebbe riesaminare se il limite del 4% del FEASR che potrebbe essere dedicato all'assistenza tecnica sia sufficiente per soddisfare le esigenze. È altresì necessaria un'ulteriore riflessione sulle fonti di finanziamento dell'assistenza tecnica, poiché una parte delle attività nel suo quadro rientra nell'ambito del pilastro I. È anche necessario chiarire, all'articolo 86, paragrafo 3, alcuni aspetti della modalità di attuazione dell'assistenza tecnica, compresi i rimborsi.

- Sono inoltre necessari ulteriori chiarimenti all'articolo 86, paragrafo 4, sul sostegno ai giovani agricoltori e in particolare sulle modalità di interazione tra il FEAGA e il FEASR, dal momento che è possibile prestare sostegno a titolo di entrambi i fondi.
- Per quanto concerne l'articolo 86, paragrafo 5, sono state espresse posizioni simili a quelle relative agli articoli da 29 a 32 (si veda la precedente sezione "Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti").
- La definizione di dotazioni finanziarie indicative sulla base degli importi unitari previsti di cui all'articolo 88 ha sollevato vari quesiti, in particolare in merito al modo in cui affrontare le sottoesecuzioni e sovraesecuzioni di un intervento pianificato, la possibilità di trasferire gli importi non spesi tra interventi diversi e il modo per definire gli importi unitari per gli interventi non basati sulla superficie. Sono altresì necessari ulteriori chiarimenti in merito alla variazione dell'importo unitario di cui all'articolo 89.
- Per quanto concerne la flessibilità tra i due pilastri di cui all'articolo 90, si desidera consentire agli Stati membri di riesaminare la loro decisione più di una volta durante il periodo di programmazione.

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

- Le disposizioni proposte in materia di quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 115 devono essere chiarite, in particolare è opportuno chiarire i seguenti aspetti: se esso rientrerà nei piani strategici della PAC o se dovrà essere definito in un documento separato; il modo in cui queste disposizioni interagiranno con quelle di cui alla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC; quale sia la sua relazione con il riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione e con la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione; quali indicatori e meccanismi includa per ricompensare le buone prestazioni e porre rimedio ai bassi livelli di attuazione; e perché dovrebbe coprire le misure di mercato e altri interventi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Target intermedi annuali sarebbero onerosi, potrebbero essere contrari all'obiettivo della semplificazione, potrebbero spingere gli Stati membri a ridurre i loro obiettivi e non sarebbero adeguati per gli interventi di sviluppo rurale, vista la natura pluriennale di numerosi interventi nel pilastro II.

- Tutti gli indicatori pertinenti dovrebbero essere descritti nell'atto di base per consentire una pianificazione anticipata a livello degli Stati membri. In particolare, gli indicatori di contesto e di risultato dovrebbero essere noti sin dall'inizio e la Commissione dovrebbe fornire gli opportuni orientamenti su tutti gli indicatori;
- Il rispetto del termine del 15 febbraio proposto per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione alla Commissione di cui all'articolo 121 sarebbe estremamente impegnativo. Il mantenimento di una preparazione semestrale, come negli attuali programmi di sviluppo rurale, consentirebbe agli Stati membri di trattare i dati in modo affidabile. Consentire alla Commissione di chiedere agli Stati membri di presentare un piano d'azione in caso di divario superiore al 25% rispetto a un target intermedio previsto sarebbe troppo impegnativo per le amministrazioni. Si dovrebbe definire una soglia più elevata, anche alla luce della difficoltà di stabilire obiettivi precisi per un periodo di sette anni.
- È necessaria maggiore chiarezza in merito alla riunione annuale di riesame organizzata dagli Stati membri (articolo 122), in particolare per quanto concerne i partecipanti previsti e la responsabilità dei relativi costi.
- La proposta di premio per l'efficacia dell'attuazione (articoli 123-124) ha sollevato dubbi quanto alla natura (dal momento che più che un effettivo premio con ulteriore finanziamento sembra una riserva/sanzione) e alla capacità di contribuire a obiettivi ambientali/climatici più ambiziosi. È inoltre necessaria maggiore chiarezza sul relativo metodo di calcolo.
- Sono stati espressi dubbi quanto alla necessità e alla portata della **valutazione** ex ante dei piani strategici della PAC (proposta nell'articolo 125) sulla base di un confronto con i Fondi strutturali e d'investimento europei, per i quali in futuro non sarà necessaria alcuna valutazione ex ante. L'elenco degli elementi contemplati nella valutazione ex ante dovrebbe essere significativamente semplificato e la Commissione dovrebbe fornire orientamenti, in particolare per quanto concerne gli elementi la cui misurazione è ritenuta difficile, come l'"adeguatezza delle risorse umane" e la "capacità amministrativa".

- Alcuni concetti proposti nel regolamento necessitano di ulteriori chiarimenti e devono essere definiti in modo migliore nell'atto di base, ad esempio il "potenziale di sviluppo", di cui all'articolo 125, paragrafo 3, e gli "esperti indipendenti dal punto di vista funzionale", di cui all'articolo 126, paragrafo 2. È inoltre necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne le responsabilità degli Stati membri, degli esperti e delle autorità di gestione nella valutazione in corso ed ex post e quanto al requisito di rendere pubbliche tutte le valutazioni.
- Il termine proposto per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione ad opera della Commissione (31 dicembre 2023) potrebbe provocare difficoltà alla luce della regola di disimpegno n+2. Sono state chieste maggiori informazioni in merito agli indicatori che dovranno essere utilizzati dalla Commissione e che figurano nell'allegato XII.
- I poteri di esecuzione della Commissione (sia per la definizione degli elementi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che per le norme sulla valutazione dell'efficacia dell'attuazione) dovrebbero essere limitati e tutte le informazioni essenziali dovrebbero figurare nell'atto di base.

Disposizioni in materia di concorrenza

- È necessario chiarire le "forme di cooperazione" cui si fa riferimento nelle regole applicabili alle imprese di cui all'articolo 130, in particolare per quanto concerne l'applicabilità alle organizzazioni interprofessionali, e avere una chiara linea di delimitazione con gli interventi nei piani strategici della PAC.
- Occorre esaminare ulteriormente se l'approccio dello "sportello unico" relativo agli aiuti di Stato possa essere ampliato prevedendo un'approvazione *unica*, da parte della Commissione, di tutte le misure, incluse quelle non relative ai prodotti o alla produzione agricoli, unitamente all'approvazione del piano strategico della PAC. In alternativa, si potrebbe ridurre l'onere amministrativo con una notifica *automatica* delle misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE all'atto della presentazione del piano strategico della PAC.

- Sono necessari chiarimenti sulla nuova deroga alle norme sugli aiuti di Stato per le misure fiscali nazionali di cui all'articolo 133 e sul sostegno per il capitale di esercizio erogato tramite uno strumento finanziario di cui all'articolo 131, paragrafo 3, che sembrano essere in contraddizione con la deroga alle norme sugli aiuti di Stato per gli interventi per lo sviluppo rurale.

Disposizioni generali e finali

- Il sistema di informazione che la Commissione deve istituire ai sensi dell'articolo 136 dovrebbe essere disponibile il prima possibile per consentire un agevole adattamento a livello nazionale, ed è opportuno garantire la comunicazione diretta con i sistemi delle organismi pagatori.
- Analogamente ad altri titoli del regolamento, è importante circoscrivere i poteri delegati della Commissione a quanto è assolutamente necessario, nonché definirne chiaramente la portata.
- È necessario un periodo di transizione sufficientemente lungo nel passaggio dall'attuale periodo di programmazione a quello successivo. Gli interventi settoriali dovrebbero rientrare nel campo di applicazione delle misure transitorie e gli interventi nel quadro dell'attuale periodo dovrebbero essere ammissibili fino all'adozione dei piani strategici della PAC.

La presidenza ricorda che gli elementi finanziari della proposta, ad esempio le percentuali proposte di riduzione dei pagamenti diretti e i limiti per l'aiuto finanziario dell'UE ai settori vitivinicolo e dell'olio di oliva, le regole di disimpegno, la dotazione del sostegno degli Stati membri di cui agli allegati, i tassi di cofinanziamento nel quadro dello sviluppo rurale e la portata della flessibilità consentita tra i due pilastri dovrebbero rientrare nei negoziati orizzontali sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. L'individuazione del perimetro di tali elementi è un processo dinamico, che evolverà con il progredire dei negoziati.